



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

Via G. Marconi n. 26
36023 – Longare (VI)
cod. fisc. 00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

<http://www.comune.longare.vi.it>

Longare, 06-04-2020

ESTRATTO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 37 del 03 aprile 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone

(B.U.R. 45 del 03-04-2020)

- 1) La durata dell'Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata e salva proroga, con riconferma delle misure ivi previste nei termini di seguito riprodotti:
 - sono consentiti gli spostamenti con l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale (DPCM 08 marzo 2020 e DPCM 09 marzo 2020) e cioè:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - motivi di salute;
 - situazioni di necessità;
 - accessi agli esercizi esentati dalla chiusura (e quindi aperti) indicati nell'allegato 1 del DPCM 11-03-2020;
 - nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora;
 - l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020 (compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali) è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020;
 - si riconferma – a fini di chiarezza – l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;
 - Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- 2) Ulteriori misure adottate:
 - a). divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari.

Eccezione: comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano – consegnato ai commercianti – che preveda anche le seguenti condizioni minimali

 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

b). è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili; rimane in funzione – ed è salva – l'attività di consegna a domicilio;

potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche;

c). obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto:

- di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca;
- di perimetrazione dell'area;
- di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;

d). il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari;

e). necessità che tutti i cittadini – in ogni attività esterna consentita – evitino il contatto a distanza inferiore a metri 1 (uno) e facciano uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio.

3) La violazione delle disposizioni e dell'Ordinanza richiamata comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020;

Per la puntuale e completa cognizione degli obblighi, dei limiti e dei divieti, si rinvia all'integrale Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 2020.

Il Sindaco
Matteo Zennaro